

Azione di regresso ed esercizio del diritto di surrogazione ex articolo 1203 c.c.: il condebitore può agire direttamente nei confronti dei condebitori in solido senza promuovere l'azione di accertamento del proprio diritto

Tribunale di Cremona, 14 gennaio 2014. Estensore Milesi.

Surrogazione legale - Azione di regresso - Azione diretta nei confronti dei condebitori solidali - Ammissibilità.

L'azione di regresso e l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c. costituiscono strumenti alternativi con cui il debitore che abbia soddisfatto il creditore comune nell'ambito di una obbligazione solidale può ottenere la soddisfazione rispetto agli altri condebitori con riferimento alla parte di debito eccedente la propria quota. Il condebitore che, anziché svolgere azione di regresso, decide di giovare della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., ben può agire direttamente nei confronti dei condebitori in solido, senza necessaria instaurazione di apposita azione di accertamento del proprio diritto.

(Massime a cura di Andrea Milesi - riproduzione riservata)

Tribunale di Cremona

Il giudice, a scioglimento della riserva;
visti gli atti, i documenti e le allegazioni delle parti;
premesso che l'azione in oggetto ben può qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., posto che le doglianze quivi esposte dalla parte opponente non attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, quanto piuttosto mirano alla contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, allegando l'inesistenza stessa di un titolo esecutivo azionabile da parte del sedicente creditore, con la conseguenza che è ammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del primo comma del succitato articolo;
rilevato, quanto all'istanza di sospensione avanzata dalla parte opponente, che la stessa si fonda, prevalentemente, sulla impossibilità dei signori M. e C. (condannati in solido con l'impresa opponente al pagamento della somma indicata in sentenza in favore degli originari attori) di ottenere l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza che costituisce titolo per la presente esecuzione, in assenza di previa positiva azione di regresso ex art. 1299 c.c.;
considerato che per dottrina e giurisprudenza preferibili (cfr Cass. n. 13180 del 5.06.2007), l'azione di regresso e l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c. costituiscono strumenti alternativi con cui il debitore che abbia soddisfatto il creditore comune nell'ambito di una obbligazione solidale può ottenere la soddisfazione rispetto agli altri condebitori con riferimento alla parte di debito eccedente la propria quota. Mentre, peraltro, la surrogazione può definirsi come una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio mediante la quale il terzo,

che ha adempiuto in luogo del debitore, subentra nelle ragioni del creditore soddisfatto (determinando così una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito), il regresso costituisce diritto nuovo ed autonomo del debitore solidale chiamato dal creditore ad adempiere per l'intero;

tenuto conto che la conseguenza principale di tale impostazione interpretativa è che, mentre nell'azione di regresso non vengono in rilievo le caratteristiche proprie dell'obbligazione originaria (sia quanto a garanzie del creditore, sia quanto a eccezioni che il debitore può opporre al condebitore che agisce ex art. 1299 c.c., fatto salvo per quelle eccezioni che parte della giurisprudenza ha ritenuto opponibili anche a quest'ultimo – cfr Cass. n. 2011 del 1.03.1994), nell'ipotesi di surrogazione legale (che è quella che viene in rilievo nel caso che ci occupa, ex art. 1203, n. 3, c.c.) permangono tutte le caratteristiche dell'obbligazione originaria (ivi compresa la natura dell'obbligazione pecuniaria, la decorrenza degli interessi e dell'eventuale prescrizione del diritto), proprio perché, anche se è diverso il creditore, il rapporto obbligatorio resta inalterato nel suo contenuto;

ritenuto che, trattandosi di successione a titolo particolare nel medesimo diritto del creditore originario, il condebitore che, anziché svolgere azione di regresso, decide di giovare della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., ben può agire direttamente nei confronti dei condebitori in solido, senza necessaria instaurazione di apposita azione di accertamento del proprio diritto, onde correttamente gli odierni opposti hanno ottenuto l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza che li ha condannati in solido con l'opponente, dato che gli stessi, con l'integrale pagamento del debito vantato dai danneggiati principali, hanno soddisfatto i requisiti per potersi surrogare *ex lege* nella posizione dell'originario creditore e, dunque, possono utilizzare l'unico titolo formatosi tra le parti;

considerato infatti che, da una parte, la sentenza, ex art. 2909 c.c., fa stato non solo tra le parti ma anche rispetto agli aventi causa delle stesse e, dall'altra, la spedizione del titolo in forma esecutiva può, ex art. 475, comma 2, c.p.c., essere fatta in favore dei successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, onde la vicenda successoria avvenuta per mezzo della surrogazione consente al condebitore (odierno opposto) di utilizzare il medesimo titolo utilizzato nei suoi confronti dal creditore comune;

tenuto conto altresì che in sede esecutiva non possono riproporsi le medesime eccezioni e deduzioni già svolte nel corso del giudizio di merito, e che il precetto appare chiaro nel riportare gli importi che gli odierni opposti hanno sborsato al creditore comune, posti alla base della somma richiesta con l'instauranda esecuzione forzata, di talché anche le altre eccezioni sollevate dall'opponente paiono destituite di fondamento;

rigetta

l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come richiesta dall'opponente.

Cremona, lì 9.01.2014

il Giudice

dott. Andrea Milesi